

Aggiornamenti normativi

Aggiornamento per R&ASPP Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 23 marzo 2023

A cura di Mario Cutolo

ARGOMENTI

- Gli ultimi aggiornamenti del D.lgs. 81/08
- Le nuove schede di sicurezza
- La nuova ISO 11228 versione in italiano
- News normative



Ultima versione: gennaio 2023.

Vediamo le novità:

• corretto il refuso all'allegato XXXVIII riguardante la classificazione CAS dell'ammoniaca anidra;



VERSIONE GENNAIO 2023

200-521-5	61-82-5	Amitrolo	0,2	-	-	-	-
231-635-3	7664-41-7	Ammoniaca anidra	14	20	36	50	-
204-696-9	124-38-9	Anidride carbonica	9000	5000	-	-	-

VERSIONE AGOSTO 2022

200-521-5	61-82-5	Amitrolo	0,2	-	-	-	-
231-635-3	7664-11-7	Ammoniaca anidra	14	20	36	50	-
204-696-9	124-38-9	Anidride carbonica	9000	5000	-	-	-



Ultima versione: gennaio 2023.

• inserito il Decreto Ministeriale 28 settembre 2021 recante "Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell'articolo 26-bis, comma 5, del d.lgs. n. 139/2006";





Ultima versione: gennaio 2023.

modificato l'art. 14, comma 1, come disposto dall'art.
12-sexies, comma 1 del D.L. 21/03/2022, n. 21 (G.U. 21/03/2022, n. 67) convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (G.U. 20/05/2022, n. 117);;



VERSIONE GENNAIO 2023:

assenza delle condizioni richieste dalla normative, nonchè, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'<u>Allegato I</u>. Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante modalità informatiche³⁷. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli

VERSIONE AGOSTO 2022:

assenza delle condizioni richieste dalla normative, nonche, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'<u>Allegato I</u>. Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa



Ultima versione: gennaio 2023.

• inserito l'Accordo Stato Regioni rep. n. 142/CSR del 27.07.2022, recante "Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili";



Ultima versione: gennaio 2023.

 sostituito il Decreto Direttoriale n.2 del 20 gennaio 2021 con il Decreto Direttoriale n. 63 del 01 agosto 2022 – Decimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l'effettuazione dei lavori sotto tensione;





Ultima versione: gennaio 2023.

 inseriti gli interpelli n. 1 del 19/07/2022, n. 2 del 26/10/2022 e n. 3 del 15/12/2022;

Vediamo quali sono:





Interpello n. 1 del 19/07/2022

Quesito formulato dall' Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici).

"qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell'art. 39 co. 6 d. lgs. 81/2008, alla riunione periodica di cui all'art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?"





Interpello n. 1 del 19/07/2022

Risposta della Commissione:

"[...] la Commissione ritiene che la citata normativa preveda in capo al medico competente puntuali prerogative e responsabilità e che non si evinca dalla medesima la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell'ambito dell'unità produttiva. Tanto premesso la Commissione ritiene che, in ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l'invito debba essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati."



Interpello n. 2 del 26/10/2022

Quesito formulato dalla regione Lazio, chiede:

"se l'obbligo di sorveglianza sanitaria:

- 1. sia da collegarsi rigidamente all'interno delle previsioni di cui all'articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 18 siano connessi esclusivamente con l'applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute;
- 2. Ovvero se...



Interpello n. 2 del 26/10/2022

2. ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all'articolo 41"

In pratica si richiede se la sorveglianza sanitaria sia da attivarsi anche per rischi evidenziati nella valutazione e nel relativo documento ma non espressamente previsti dalla normativa, come prescrive l'articolo 41 del D.Lgs. 81/08.



Interpello n. 2 del 26/10/2022

La Commissione ha risposto che li unici rischi da considerare sono quelli dell'articolo 41:

"le citate disposizioni prevedano precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l'articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell'alveo del suddetto articolo 4."



Interpello n. 3 del 15/12/2022

Quesito formulato dal Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) e il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL):

"un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?»



Interpello n. 3 del 15/12/2022

La Commissione ritiene che la citata normativa preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP).

Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall'art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81/08), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Ultima versione: gennaio 2023.

• inserite le modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", operate dal Decreto del Ministero dell'Interno del 15/09/2022 (G.U. n. 224 del 24/09/2022, in vigore dal 25/09/2022);



Ultima versione: gennaio 2023.

 inserito il Decreto Interministeriale 30/09/2022 sulla definizione di criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all'articolo 208, comma 1, del medesimo Decreto legislativo n. 81 del 2008 (Comunicato pubblicato sulla G.U. del 15/10/2022 n. 242);





Ultima versione: gennaio 2023.

• inserito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 171 del 11/10/2022, sull'istituzione del repertorio nazionale degli organismi paritetici;





Ultima versione: gennaio 2023.

 inserita la nota DCPREV prot. n. 12301 del 07/09/2022 avente ad oggetto: DM 2 settembre 2021 «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio;





Ultima versione: gennaio 2023.

• inserita la circolare VVF prot.16579 del 07/11/2022 avente ad oggetto: "decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81".





Ultima versione: gennaio 2023.

 inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 10912 del 24/11/2022, riguardante l'aggiornamento delle tariffe per l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII e dell'art. 71, comma 11;





Ultima versione: gennaio 2023.

 sostituito il Decreto Direttoriale n. 62 del 29 luglio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 116 del 19 dicembre 2022

 Trentacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11;





Ultima versione: gennaio 2023.

• inserite le modifiche introdotte dal Decreto 29 settembre 2022, n. 192 (G.U. 13/12/2022, n. 290, entrata in vigore del provvedimento 27/12/2022) agli artt. 1 e 2 e l'inserimento dell'art. 5-bis al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37.






Dal 1° Gennaio 2021 la nuova Normativa per le Schede di Sicurezza per i prodotti Chimici ha applicato nuove prescrizioni in materia, modificando l'allegato II al REACH

Vediamo

- 1) cosa cambia nella compilazione delle SDS,
- 2) quali sono gli obblighi per gli utilizzatori,
- 3) le **prescrizioni** specifiche e i **cambiamenti** più **importanti** per le proprietà chimico-fisiche





Il 26 giugno 2020 è stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l'Allegato II del REACH relativo alle "Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)" per sostanze e miscele, abrogando il precedente Regolamento (UE) 830/2015 con le seguenti tempistiche:

- entrata in vigore del regolamento: 16 LUGLIO 2020;
- applicazione delle nuove prescrizioni: DAL 1° GENNAIO 2021;
- deroga: le SDS non conformi all'allegato del Regolamento (UE) 2020/878
 possono continuare a essere fornite FINO AL 31 DICEMBRE 2022 (se non
 soggette a revisione fino a tale termine).



Tra gli aspetti più importanti di questo nuovo Regolamento troviamo:

- le Schede di Sicurezza per i prodotti chimici devono **includere** le prescrizioni specifiche relate alle NANOFORME, introdotte dal Regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1° gennaio 2020;
- l'introduzione, nella sezione 1.1, del codice UFI, un codice alfanumerico di notifica delle sostanze e miscele pericolose funzionale al nuovo sistema europeo;
- si tiene conto delle prescrizioni dell'Allegato VIII del CLP sui centri antiveleni che, nel caso delle miscele pericolose fornite per l'uso presso siti industriali, consente di indicare l'identificatore unico di formula (UFI) soltanto nella SDS;
- si impone che per determinate miscele non imballate, l'UFI andrà riportato nella Scheda di Sicurezza;
- si introduce il principio che, se disponibili, i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dovrebbero essere indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l'uso sicuro di sostanze e miscele;
- si introducono nella SDS prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (INTERFERENTI ENDOCRINI);
- vengono integrate nella SDS (nelle sezioni 9 e 14) le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

Gli utilizzatori a valle dei prodotti chimici hanno diversi **obblighi**.

Il primo è verificare di essere **in possesso di SDS aggiornate** e se l'uso che intende fare della sostanza o del preparato rispecchia quanto riportato sulla SDS stessa e/o gli scenari di esposizione previsti.

Gli utilizzatori a valle devono, inoltre, **essere in possesso di una dichiarazione** emessa dai fornitori di sostanze e prodotti chimici da cui risulti che essi sono al corrente dei propri obblighi, adempiano agli stessi e operino conformemente al regolamento REACH.

La mancata fornitura della Scheda di Sicurezza è punita con sanzioni da 10.000 a 60.000 euro così come per la mancata redazione dei Rapporti di sicurezza chimica (Chemical Safety Report, CSR) da parte dell'utilizzatore di sostanze chimiche.

Inoltre, sono previsti da 15.000 a 90.000 euro per il datore di lavoro che **non rende accessibili ai lavoratori** SDS e informazioni equivalenti.



In particolare, queste nuove prescrizioni vanno a modificare la compilazione della maggior parte dei dati presenti sulla scheda di sicurezza, tra cui:

- Formato;
- Contenuti;
- Identificazione e classificazione della sostanza o della miscela e della società;
- Informazioni sul fornitore;
- Informazioni sugli ingredienti;
- Misure di primo soccorso, antincendio e intervento in caso di rilascio ambientale;
- Manipolazione e immagazzinamento;
- Controlli per la protezione individuale;
- Proprietà fisico-chimiche;
- Proprietà tossicologiche ed ecologiche;
- Modalità e precauzioni nel trasporto;
- Modalità e precauzioni per lo smaltimento.





La UNI ISO 11228 del 2022 "Ergonomia-Movimentazione manuale-parte 1: sollevamento, abbassamento e trasporto" fornisce nuove prescrizioni in merito alle modalità di valutazione del rischio, superando quanto previsto dalla precedente UNI ISO 11228-1:2009. Questa normativa – riportata nell'allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 – rappresenta un metodo di riferimento per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi.



Nello specifico fornisce indici e limiti per poter definire accettabile o meno un determinato compito lavorativo connesso al rischio di sovraccarico, sulla base di alcune variabili chiave dell'attività:

- intensità
- frequenza
- carico.





La UNI ISO 11228-1:2022 si applica alla movimentazione manuale di oggetti con massa di 3 kg o più, lungo una superficie orizzontale e ad una velocità di cammino compresa tra 0,5 m/s e 1,0 m/s (considerata moderata).

Lo standard utilizza come riferimento una giornata di lavoro di 8 ore, ma prende in considerazione anche intervalli fino a 12 ore.

Non viene preso in considerazione – ma rimandato ad altri standard della serie ISO 11228 – il mantenimento di oggetti il traino e la spinta di oggetti o la movimentazione manuale da seduti.

Sono escluse anche le movimentazioni manuale di persone o animali e il sollevamento che preveda utilizzo di apparecchiature di ausilio – come gli esoscheletri.

Il sollevamento/abbassamento di un carico viene analizzato attraverso un **processo di valutazione a step successivi**: ogni step corrisponde ad un'attività di verifica che, se positiva, porta allo step successivo altrimenti chiede che il compito o la mansione siano riprogettati.



Step 1 – verifica dei pesi limiti

Verifica che il peso sollevato sia inferiore ai pesi di riferimento (20 kg per le donne adulte, 15 kg per le donne giovani e anziane, 25 kg per i maschi adulti e 20 kg per i maschi giovani e anziani).

Step 2 – valutazione rapida

Valutazione rapida in base ai parametri e le modalità previste dal Technical Report ISO TR 1229

L'esito di questa verifica porta al **riscontro di una condizione di rischio** accettabile (per cui non è necessario procedere alla valutazione di dettaglio) o critico o dubbio, sulla base della presenza di condizioni di accettabilità, critiche (che devono essere rimosse prima di procedere con la valutazione successiva) o fattori addizionali (che compromette l'applicazione della valutazione rapida).



La nuova ISO 11228 versione in Italiano

Sono definite tre tipologie di condizioni:

- 1. **Condizioni di accettabilità**: qualora siano tutte verificate, fatto salvo il risultato delle altre condizioni, la condizione risulterebbe a rischio accettabile senza dover procedere alla valutazione di dettaglio;
- 2. **Condizioni critiche**: la presenza di anche solo una di queste condizioni, determina un rischio non accettabile e, quindi, si deve procedere alla sua rimozione, prima di poter eventualmente andare avanti con la valutazione. Rappresentano, sostanzialmente, quelle situazioni che determinerebbero, nella valutazione di dettaglio, sicuramente un rischio non accettabile. Attraverso questo passaggio, si riduce l'impegno di calcolo;
- 3. **Fattori addizionali**: ipotizzando che siano rispettate tutte le condizioni di accettabilità e che non siano presenti le condizioni di criticità, la presenza di anche solo una condizione addizionale determina la non applicazione della valutazione rapida ma si deve procedere con la valutazione di dettaglio.

Step 3 – determinazione dei limiti

Verifica del peso di riferimento tenendo conto dell'ergonomia dei compiti e dell'organizzazione del lavoro.



Metodo NIOSH

1. Compito singolo: un solo compito di sollevamento svolto in determinate condizioni (distanza dell'oggetto dalle mani, altezza dell'oggetto, distanza di spostamento verticale, angoli di torsione, frequenza, durata del compito, tipologia di presa ecc.) e per certi periodi e frequenze. Il peso sollevato dovrà essere confrontato con un rapporto con il peso di riferimento calcolato. Il valore determina l'indice di sollevamento (LI);



Metodo NIOSH

ATTENZIONE: a differenza della precedente norma, la nuova ISO 11228-1 riporta una tabella per classificare a fasce i valori di indice di sollevamento calcolati:



La nuova ISO 11228 versione in Italiano

Lifting Index Value o Indice di Sollevamento Valore	Livello di Esposizione RISCHIO DA DVR	Interventi raccomandati
LI < 1	rischio molto basso,	Nessun intervento richiesto in generale per la salute della popolazione.
1 <li<1,5< td=""><td>rischio basso</td><td>Fare attenzione a condizioni di basse frequenze / pesi elevati e a posture estreme o statiche Considerare tutti i fattori nella riprogettazione dei compiti e delle postazioni di lavoro e valutare interventi per ridurre LI sotto il valore 1</td></li<1,5<>	rischio basso	Fare attenzione a condizioni di basse frequenze / pesi elevati e a posture estreme o statiche Considerare tutti i fattori nella riprogettazione dei compiti e delle postazioni di lavoro e valutare interventi per ridurre LI sotto il valore 1
1,5 <li<2< td=""><td>rischio moderato</td><td>Riprogettare i compiti e le postazioni di lavoro secondo priorità per ridurre il valore di LI. Effettuare un'analisi dei risultati per confermare l'efficacia degli interventi</td></li<2<>	rischio moderato	Riprogettare i compiti e le postazioni di lavoro secondo priorità per ridurre il valore di LI. Effettuare un'analisi dei risultati per confermare l'efficacia degli interventi
2 <li<3< td=""><td>rischio alto</td><td>Riprogettare i compiti e le postazioni di lavoro il più presto possibile per ridurre il valore di LI</td></li<3<>	rischio alto	Riprogettare i compiti e le postazioni di lavoro il più presto possibile per ridurre il valore di LI
LI>3	rischio molto alto	Riprogettare i compiti e le postazioni di lavoro immediatamente per ridurre il valore di LI



Metodo NIOSH

2. Compito composito: quando, nell'arco della giornata, vengono svolti da una persone più compiti diversi di sollevamento. SI applica una formula, però, ha un difetto intrinseco, se i compiti da analizzare sono molti, la differenza di frequenza e durata tra uno e l'altro potrebbe essere tale da annullare alcuni componenti nel calcolo, falsando il risultato. Pertanto, all'interno della ISO 11228-1 viene indicato che questo metodo va usato solo per un numero di sub compiti uguale o inferiore a 10;



Metodo NIOSH

- **3. Compito variabile:** questo metodo permette di calcolare un indice di rischio complessivo quando i compiti da analizzare sono superiori a 10. Il metodo, in realtà, raggruppa i sottocompiti fino a ottenere 6 compiti e applicare la stessa formula del Composito;
- 4. **Compiti sequenziali:** se i compiti di sollevamento diversi non sono tra loro svolti nell'arco della giornata in maniera miscelata ma sono svolti in specifiche fasce orarie, allora è possibile usare questa formula per calcolare l'indice complessivo. Il sequenziale permette di intercettare compiti singoli, composti e variabili da organizzare nell'arco della giornata.



Step 4 – pesi raccomandati cumulativi per giornata

Il peso cumulativo giornaliero è fissato in 6.000 kg, rispetto ai 10.000 kg dell'edizione precedente.

Fatti salvi i limiti di 25 kg per singolo sollevamento e i 15 sollevamenti al minuto, che non possono essere superati, si permette di verificare che il peso, complessivamente sollevato e trasportato nell'arco della giornata non ecceda certi limiti.



Step 5 – pesi raccomandati cumulativi in base al tempo

Verifica che i pesi sollevati e trasporti cumulativamente nell'arco delle ore, non superino certi valori:

Minuto: massimo 75 kg - 1 ora: massimo 2500 kg - 2 ore: massimo 3400 kg - 3 ore: massimo 4200 kg - 4 ore: massimo 5000 kg - 5 ore: massimo 5600 kg - 6+ ore: massimo 6000 kg.



È stato pubblicato il D. Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117" che integra e modifica il Decreto Radiazioni Ionizzanti (D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101) che ha recepito la direttiva 2013/59/Euratom, stabilendo le norme in relazione alla sicurezza delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti.

Sono state introdotte alcune modifiche di recepimento ad osservazioni sollevate dalla Commissione Europea al fine di dare risposta alla procedura di infrazione 2018/2044 sul mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM.

Inoltre alcune modifiche sono volte a superare le **criticità** che si sono verificate dall'entrata in vigore della normativa, nell'ottica di **garantire la piena conformità** della normativa nazionale a quanto richiesto dalla direttiva 2013/59/Euratom.



Tra le modifiche più attese segnaliamo:

- Per qualificarsi come esperti di risanamento radon è stato inserito tra i requisiti anche l'abilitazione professionale per progettazione di opere edili.
- Non è più necessario nulla osta preventivo per attività di ricerca con acceleratori e generatori di radiazioni se sono rispettati determinati limiti.
- In merito all'art. 54 del D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 sono state introdotte modifiche agli obblighi relativi all'allontanamento di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive.



Tra le modifiche segnaliamo:

quella riportata dall'art. 22 – Capo VI recante "Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti" secondo il quale i datori di lavoro devono trasmettere all'archivio nazionale dei lavoratori esposti, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti;



Tra le modifiche segnaliamo:

• quella riportata dall'art. 23 – Capo VI recante "Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti" secondo il quale i dirigenti e i preposti devono ricevere un'adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento non più ogni tre anni bensì almeno ogni cinque anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione. Tale formazione integra quella prevista dall'art. 37, c. 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti;

Tra le modifiche segnaliamo:

• quella riportata dall'art. 24– Capo VI recante "Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei lavoratori" secondo il quale il datore di lavoro deve garantire la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico in materia di radioprotezione dei lavoratori con periodicità non più triennale, bensì almeno quinquennale. Tale formazione integra quella prevista dall'art. 37, c. 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.



Interpello n. 1 del 26/01/2023

Quesito formulato da Confcommercio.

«(...) possibilità, per il datore di lavoro, di continuare attivamente, nonostante il periodo pandemico e in relazione all'utilizzo sempre maggiore del "lavoro agile", ai sensi della L. 22 maggio 2017 n. 81, le attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, si richiede se sia possibile, per il datore di lavoro individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree» operanti da tali aree»

Interpello n. 1 del 26/01/2023

La nomina di più medici competenti su cui verte il quesito di Confcommercio, rientrerebbe nell'ambito dell'art.39: in tal caso, però, ogni medico competente verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia e dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, n. 81 del 2008.



Interpello n. 2 del 14/03/2023

Quesito formulato da L'ANP - Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola.

«(...) se il combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) - 18, comma 1, lettera a) - 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "determini l'obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l'obbligo di sorveglianza sanitaria.»

Interpello n. 1 del 26/01/2023

La risposta della Commissione:

"(...) la sorveglianza sanitaria deve essere ricondotta nell'alveo dell'articolo 41 del TUS; si ritiene che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del Testo Unico di Sicurezza, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. n.81/2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del Decreto 81.»

News normative - Circolari

Con circolare 13 marzo 2023 n.3747 il Ministero dell'interno – Vigili del Fuoco ha pubblicato nuove indicazioni per le istanze di svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori antincendio qualificati secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 1 settembre 2021.






News normative - Circolari

La nuova circolare riporta:

- modulistica requisiti formatori richiesti dalla stessa circolare 14804/2021;
- criteri per mantenimento requisiti, aggiornamento informazioni, gestione dell'autorizzazione;
- annuncio di una prossima predisposizione di una piattaforma informatica sui soggetti formatori;
- prassi della Direzione e delle Direzioni VVF e prassi per il Modello riepilogativo dei centri di forma-zione e delle sedi di esame dei soggetti formatori autorizzati (MOD.B).;
- le tre tipologie di esame come previsto dal decreto 1° settembre 2021, ovvero: "CASO 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;
 - CASO 2: richiesta di esame completo ai sensi dell'allegato II, punto 1, comma 5 (norma transitoria);
 - CASO 3: richiesta di esame ridotto ai sensi dell'allegato II, punto 4, comma 4 (norma transitoria solo valutazione del curriculum e prova orale)".

Conclusioni



Grazie per l'attenzione.

